



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 24 del 29/05/2018

OGGETTO: PROROGA, AI SENSI DELL 'ART. 5 DELLA L.R. 28 NOVEMBRE 2014 N° 31 E S.M.I., DEI TERMINI DI VALIDITA' DEL DOCUMENTO DI PIANO, ATTO COSTITUENTE IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.

L'anno **duemiladiciotto venticinove** del mese di **maggio** alle ore **21:00**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

MADEO VINCENZO	Presente
PASQUALI UMBERTO	Assente
BORTOLOTTI PIETRO	Presente
BAIOCCHI MARZIA	Presente
GOZZI ANNA	Presente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
NIZZOLI DARIO	Presente
MALACARNE ARTURO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
BARILLI GIANNI	Presente
BITTASI PIETRO	Presente
NOVELLINI ESTER	Presente
AZZI CARLO	Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

E' presente il Sindaco, MADEO VINCENZO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MADEO VINCENZO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. due all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 24 del 29/05/2018

OGGETTO: PROROGA, AI SENSI DELL' ART. 5 DELLA L.R. 28 NOVEMBRE 2014 N° 31 E S.M.I., DEI TERMINI DI VALIDITA' DEL DOCUMENTO DI PIANO, ATTO COSTITUENTE IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.

Il SINDACO illustra i motivi della proposta in approvazione;

Il consigliere di minoranza Barilli dice che il suo gruppo voterà a favore, tuttavia rileva come anche su tale questione vi sia uno scarso rispetto istituzionale di Regione nei confronti del Comune .

Sottolinea che per tutelare i cittadini si deve approvare una proroga, perché se non fosse fatto, si sarebbe senza strumento urbanistico ;ricorda che Regione Lombardia era tenuta a provvedere dal 2014 ed è inadempiente da allora. In questo periodo vi è stata anche la questione del contenimento dell'uso del suolo . Sono cose assurde -aggiunge- in questi quattro anni i comuni non hanno potuto mettere mano ai loro PGT perché vi erano questi vincoli.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- La Legge Regionale n° 12 del 11 marzo 2015 e s.m.i. "Legge per il Governo del Territorio" ha disposto che tutti i comuni lombardi aggiornassero i propri strumenti urbanistici;
- il Comune di Dosolo di conseguenza, si è dotato del Piano di Governo del Territorio (PGT), in conformità alla L.R. n° 12 del 11.3.2005 e s.m.i., articolato in Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole, approvato definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale D.C.C. n°58 del 10/12/2009 pubblicato sul B.U.R.L. del 26/05/2010 n°21 e successiva variante N°1/2013 approvata con D.C.C. n°22 del 24/07/2013 pubblicata sul B.U.R.L. del 13/11/2013 n°46;
- la citata L.R. n° 12/2005 e s.m.i. agli artt. 9 e 10 dispone in merito alla validità degli atti costitutivi del PGT che il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole non hanno termini di validità e sono sempre modificabili;
- l'art. 8, comma 4, della L.R. 11.3.2005 n° 12 e s.m.i. dispone che il Documento di Piano è sempre modificabile ed ha validità quinquennale;

Dato atto che:

- la Regione Lombardia ha approvato la Legge n° 31 del 28.11.2014 che norma la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato affinché gli strumenti di governo del territorio orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate degradate o dismesse, al fine di non compromettere l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività agricola;
- la L.R. 28.11.2014 n° 31, recante "Disposizioni per la riduzione del

consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato", ha definito il percorso ed i tempi di adeguamento degli strumenti di pianificazione di livello regionale (Piano Territoriale Regionale - PTR), provinciale e metropolitano (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP e specifici strumenti di pianificazione territoriale), nonché comunale (PGT) alle nuove disposizioni finalizzate alla riduzione del consumo di suolo;

Evidenziato che:

- Il testo originario dell'art. 5 della L.R. n° 31/2014, in vigore da 1.12.2014 al 30.05.2017, disponeva che:
- la Regione provvedesse ad integrare il PTR entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in parola (comma 1);
- ciascuna provincia e la città metropolitana provvedessero ad adeguare i rispettivi PTCP e gli specifici strumenti di pianificazione territoriale alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, ai criteri, indirizzi e linee tecniche di cui all'articolo 2 della L.R. n° 31/2014 e ai contenuti dell'articolo 19 della L.R. 12/2005, entro dodici mesi dall'adeguamento del PTR (comma 2);
- i comuni, in occasione della prima scadenza del documento di piano, provvedessero ad adeguare i PGT alle disposizioni della L.R. n° 31/2014, successivamente all'integrazione del PTR e all'adeguamento dei PTCP e degli strumenti di pianificazione territoriale della città metropolitana (comma 3);
- *"Fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b-ter), della l.r. 12/2005, ...i comuni possono approvare unicamente varianti del PGT e piani attuativi in variante al PGT, che non comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne e accelerarne l'attuazione, esclusi gli ampliamenti di attività economiche già esistenti, nonché quelle finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale. Fino a detto adeguamento sono comunque mantenute le previsioni e i programmi edificatori del documento di piano vigente."*

Rilevato che:

- in data 31.5.2017 è entrata in vigore la L.R. n° 16 del 26.5.2017 che ha apportato rilevanti modifiche all'articolo 5 della L.R. n° 31/2014 originaria, rimodulando le scadenze temporali degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale sovraordinati e quello comunale;
- Il testo attualmente vigente dell'art. 5 della L.R. n° 31/2014 stabilisce che:
- la Regione provvede ad integrare il PTR ai sensi di legge entro il 31 dicembre 2017 (comma 1);
- le Province e la Città metropolitana di Milano provvedono ad adeguare i rispettivi PTCP e Piano Territoriale Metropolitano alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, ai criteri, indirizzi e linee tecniche di cui all'articolo 2 della presente legge e ai contenuti dell'articolo 19 della L.R. 12/2005, entro ventiquattro mesi dall'adeguamento del PTR (comma 2);
- i comuni, in occasione della prima scadenza del documento di piano, provvedono ad adeguare i PGT alle disposizioni della suddetta legge

regionale, successivamente all'integrazione del PTR e all'adeguamento dei PTC e del Piano Territoriale Metropolitano (comma 3);

- *inoltre "omissis...La validità dei Documenti di Piano dei PGT comunali la cui scadenza è già intercorsa può essere prorogata di dodici mesi successivi all'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, da assumersi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante "Modifiche all'art. 5 della legge regionale 28/11/2014 n° 31, ferma restando la possibilità di applicare quanto previsto al comma 4..omissis"*
- *"Fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b-ter), della l.r. 12/2005, ... i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.(02.12.2014) ... I comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all'ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all'articolo 97 della l.r. 12/2005. Il consumo di suolo generato dalle varianti di cui al precedente periodo concorre al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo.."*

Rilevato altresì che:

- ai sensi della L.R. n° 31/2014, così come modificata dalla L.R. n° 16/2017, il termine del 2 giugno 2017, entro il quale si doveva presentare la richiesta di approvazione dei Piani Attuativi degli Ambiti di Trasformazione riguardanti le aree disciplinate dal Documento di Piano, non è stato prorogato.
È stato ampliato a 18 mesi (in luogo dei 12 mesi originari) il termine ultimo per il convenzionamento dei suddetti Piani, se attivati entro il 2 giugno, decorrente dalla delibera comunale di approvazione.
Per i Piani Attuativi degli Ambiti di Trasformazione disciplinati dal Documento di Piano, per i quali non sia stata presentata istanza entro il citato termine, l'articolo 5 comma 9 della L.R.n° 31/2014, così come modificato dalla L.R. n° 16/2017, prevede che *"I comuni nell'ambito della loro potestà pianificatoria possono mantenere la possibilità di attivazione dei piani attuativi, mantenendo la relativa previsione del documento di piano o, nel caso in cui intendano promuovere varianti al documento di piano, disporre le opportune modifiche e integrazioni con la variante da assumere ai sensi della l.r. 12/2005"*;

Preso atto che:

- Per quanto riguarda il procedimento di redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale sovraordinati a quello comunale si rileva che ad oggi il Consiglio Regionale ha adottato l'integrazione del Piano Territoriale Regionale con deliberazione n° 1523 del 23.5.2017 e che la Provincia di Mantova non ha ancora avviato il procedimento di redazione del Piano Territoriale Provinciale di Mantova.

Considerato che:

- l'amministrazione comunale si riserva la possibilità in seguito di dare avvio alla formale procedura di Variante al Documento di Piano – partendo dai

principi e dalle opportunità della Legge Regionale sulla riduzione del consumo di suolo e rigenerazione urbana (L.R. n° 31/2014, modificata con L.R. n° 16/2017);

- l'avvio del procedimento avverrà quindi in applicazione dei criteri e degli indirizzi individuati dal Piano Territoriale Regionale adottato, per contenere il consumo di suolo, configurandosi come adeguamento del P.G.T., ai sensi della L.r. n° 31/2014 "Disposizioni per la riduzione del Consumo di Suolo e per la riqualificazione del suolo degradato" con riferimento all'art. 5 comma 4, come modificato dalla L.r. n° 16/2017;
- nelle more del percorso di formazione e approvazione di un possibile nuovo Documento di Piano l'amministrazione comunale intende avvalersi della facoltà di proroga della validità del Documento di Piano, prevista all'art. 5 della L.R. n° 31/2014 come modificato dalla L.R. n° 16/2017, sino a 12 (dodici) mesi successivi al citato adeguamento del Piano Territoriale Provinciale, ferma restando la possibilità di applicare quanto previsto al comma 4 dell'art. 5 della stessa norma regionale (fino all'adeguamento di cui al comma 3) e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b ter), della l.r. 12/2005, *"Omissis... i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della presente legge"*, ossia di modificare il Documento di Piano vigente nel rispetto del principio fondamentale che il nuovo bilancio ecologico del suolo non sia superiore a zero.

Dato atto che la medesima legge regionale n° 16 del 26.05.2017 al comma 5 dell'art 5 assegna alle amministrazioni comunali un termine di 12 mesi dalla pubblicazione sul BURL, con scadenza il 30.05.2018, per prorogare la validità dei Documenti di Piano scaduti;

Considerato che tale decisione ha importanti effetti sui cittadini e sull'Amministrazione Comunale;

Dato atto:

- che la superficie a destinazione residenziale inserita nel PGT è sufficiente a garantire la crescita urbana del Comune e a dare una risposta abitativa senza creare situazioni di criticità;
- che la superficie a destinazione produttiva/artigianale inserita nel PGT consente a tutte le aziende insediate nel territorio comunale di dare una risposta positiva ad eventuali necessità, mentre per le restanti aziende la medesima legge regionale n° 31/2014 all'art.5 comma 4 consente di utilizzare la procedura di sportello unico per realizzare insediamenti artigianali/industriali in variante al PGT;
- che le superfici a servizi pubblici/private non attuate difficilmente potranno essere realizzate nel breve periodo stante la perdurante crisi economica e la riclassificazione del territorio comunale in classe III ai sensi della Legge Regionale n° 33 del 12/10/2015 che ha di fatto imposto alle Amministrazioni Comunali un ripensamento della spesa pubblica a favore del consolidamento/miglioramento sismico dei fabbricati comunali esistenti;
- che le superfici commerciali inserite nel PGT a causa della crisi economica non hanno trovato una collocazione complessiva sul mercato;

Evidenziato:

- che non si è concluso l'iter di approvazione del PTR, con conseguente slittamento dei termini ivi previsti e di riflesso la Provincia di Mantova non ha adeguato il PTCP, di cui ai commi 1 e 2, e, in coerenza con i contenuti dei medesimi, i comuni non hanno potuto adeguare, in occasione della prima scadenza del Documento di Piano, i propri P.G.T. alle disposizioni della presente legge, nei dettami previsti dall'art. 5 della L.R. 28 novembre 2014, n° 31, modificata dalla L.R. n° 16/2017;

Dato atto infine che:

- si rende necessario avvalersi della facoltà di proroga del Documento di Piano di 12 (dodici) mesi successivi al citato adeguamento, stabilita dalla L.R. n° 12/2005 e s.m.i. e prevista all'art. 5 della Legge Regionale 28 novembre 2014, n° 31 e s.m.i. La proroga dei termini su citata consente di mantenere la validità del Documento di Piano fino al completamento dell'iter procedurale di approvazione degli atti di programmazione e pianificazione sovraordinata e all'efficacia del conseguente nuovo Documento di Piano e comunque non oltre i tempi previsti dalla normativa vigente. Nel contempo lascia all'Amministrazione Comunale la possibilità di procedere anche ad una revisione del Documento di Piano coerente con gli obiettivi della normativa regionale in materia di riduzione del consumo di suolo;
- si rende opportuno e coerente mantenere attivi tutti gli Ambiti di Trasformazione non attuati in conformità alla correlata previsione del Documento di Piano;

Visto:

- il vigente Statuto Comunale;
- l'art. 125 del T.U.E.L. n° 267 del 18.8.2000;
- la Legge Regionale 11.3.2005 n° 12 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 28. 11.2014 n° 31 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 26.05.2017 n° 16 e s.m.i.;
- i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e s.m.i., dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal Responsabile dell'Area finanziaria , allegati al presente provvedimento quali parti integranti;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n.12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

per le motivazioni ed i contenuti espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di prorogare, ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n° 31/2014, così come modificata dalla L.R. n° 16/2017, i termini di validità del Documento di Piano, atto costituente il PGT, di dodici mesi successivi all'adeguamento della pianificazione provinciale di cui all'articolo 5, comma 2, della medesima legge, fermo restando la possibilità di approvare varianti generali o parziali al documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano secondo

quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo;

- 2.** di mantenere la possibilità di attivazione dei piani attuativi inerenti il Documento di Piano per i quali non sia stata presentata istanza di approvazione ai sensi dell'art. 5 comma 6 della L.R.n° 31/2014 e s.m.i., mantenendo la relativa previsione del Documento di Piano o, nel caso in cui intendano promuovere varianti al Documento di Piano, disporre le opportune modifiche e integrazioni con la variante da assumere ai sensi della L.R.n° 12/2005, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 9 della L.R. n° 31/2014, così come modificata dalla L.R. n° 16/2017;
- 3.** di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Comunale, sul sito internet e in Amministrazione Trasparente – Sezione pianificazione e Governo del Territorio;
- 4.** di dare atto che il Responsabile dell'Area tecnica provvederà all'adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali a dare esecuzione alla presente deliberazione;
- 5.** di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;
- 6.** di dare atto infine, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;
- 7.** di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione, avvenuta con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge da n. 12 consiglieri presenti e votanti ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267/2000;



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA